



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 523/C.D.T. 41 DEL 26 GIUGNO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 26 giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n.191/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. SCHITTINO DAVIDE (Presidente della Pol. Dil- Riesi 2000)
- 2) Società POL.DIL. RIESI 2000

Considerato che la Procura Federale con nota 868 pf10-11/GS/reg del 7 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Schittino Davide la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato Allievi Regionali, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

al Sig. Schittino Davide della Pol. Dil. Rieti 2000 la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società Pol. Dil. Rieti 2000, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.192/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. CANNAROZZO GIUSEPPE (Presidente del GSD Enna Calcio)
- 2) Sig. BERTUCCIO SALVATORE (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all'epoca dei fatti)
- 3) Sig. PRIVITERA CARMELO (Calciatore tesserato per il GSD Enna Calcio all'epoca dei fatti)
- 4) Società GSD ENNA CALCIO

Considerato che la Procura Federale con nota 1632 pf10-11/GS/reg del 9 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere i primi tre delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art.38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF e la quarta per violazione dell' art. 4 comma 1 e 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite, ad eccezione del Sig. Bertuccio Salvatore, è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Che preliminarmente all'esame del ricorso il Sig. Bertuccio ha chiesto di definire il procedimento a suo carico ai sensi degli art.li 23 e 24 CGS, come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Bertuccio Salvatore (GSD Enna Calcio all'epoca dei fatti) ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica per una gara con la diminuzione di cui all'art. 24 C.G.S.;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Bertuccio Salvatore la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviata a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Cannarozzo Giuseppe la inibizione per mesi tre; al sig. Privitera Carmelo la squalifica per tre gare ed alla società l'ammenda di € 750,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Eccellenza , ha indicato nella scheda di censimento quale allenatore il sig. Cannistraro Gianluca, il cui tesseramento è stato respinto dal Settore Tecnico per non avere quest'ultimo corrisposto le quote annuali relative agli 2009-2010 e 2010-2011.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che il sig. Cannistraro Gianluca esercitava l'attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

su accordo delle parti la squalifica per una gara a carico del Sig. Bertuccio Salvatore; dispone inoltre infliggersi:

al Sig. Cannarozzo Giuseppe l'inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2; al calciatore Privitera Carmelo, per avere sottoscritto le distinte di gara, quale capitano, la squalifica per tre gare; alla società GSD Enna Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l'ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.193/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. FISICHELLA GIUSEPPE (Presidente dell'ASD Cometa Biancavilla)
- 2) Società ASD COMETA BIANCAVILLA

Considerato che la Procura Federale con nota 806 pf10-11/GS/reg del 14 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione

Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 01/07/2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Fisichella Giuseppe la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 300,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato Allievi Regionali, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 1 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

al Sig. Fisichella Giuseppe dell'ASD Cometa Biancavilla la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società ASD Cometa Biancavilla, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.195/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. SEMINERIO LUCA (Presidente dell'A. POL. Albatros Lercara)
- 2) Società A. POL. ALBATROS LERCARA

Considerato che la Procura Federale con nota 791 pf10-11/GS/reg del 17 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art.40 comma 1 del Regolamento LND e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Seminerio Luca la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di 1° Categoria, in violazione a quanto stabilito dall'art. 40 comma 1 del regolamento della LND non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato di 1° categoria.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

al Sig. Seminerio Luca della Società A. Pol. Albatros Lercara la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società A. Pol. Albatros Lercara, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.196/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. D'ANTONI SALVATORE
- 2) Società USD LA MERIDIANA

Considerato che la Procura Federale con nota 1631 pf10-11/GS/reg del 19 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art.38 comma 1 e 61 comma 1 delle NOIF e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. D'Antoni Salvatore la inibizione per mesi tre; ed alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Serie "D" Calcio a 5, ha indicato nella scheda di censimento quale allenatore il sig. Giuffrida Filippo, istruttore giovani calciatori, il cui tesseramento è stato respinto dal Settore Tecnico per non avere quest'ultimo corrisposto le quote annuali relative dalla stagione sportiva 2003-2004 alla stagione sportiva 2008-2009.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che il sig. Giuffrida Filippo esercitava l'attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

al Sig. D'Antoni Salvatore l'inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società USD La Meridiana, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n.197/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. ERNANDEZ GASPARE (Presidente dell'ASD MAST Favignana)
- 2) Società ASD MAST FAVIGNANA

Considerato che la Procura Federale con nota 355 pf10-11/GS/reg del 20 aprile 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all'art.40 comma 1 del Regolamento LND e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 giugno 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Hernandez Gaspare la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dall'art. 40 comma 1 del regolamento della LND non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato di Promozione.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

al Sig. Hernandez Gaspare dell'ASD MAST Favignana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società ASD MAST Favignana, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 198/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. SIG. BICA FRANCESCO
2. SOCIETÀ ASD MAZARA CALCIO

La Procura Federale, con nota 8416/824pf11-12 MS/vdb del 23/05/2012 ha deferito il Presidente Sig. Bica Francesco per avere omesso di dare esecuzione nei termini perentoriamente imposti dalla normativa federale a quanto ingiunto alla A.S.D. Mazara Calcio dalla Commissione Accordi Economici.

La predetta società risponde ex art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Bica Francesco e della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato nonché dell'ammenda di € 4.000,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dalla Commissione Accordi Economici con provvedimento sul C.U. n° 33 del 29/07/2011 emesso all'esito del contenzioso fra la Società e il calciatore Polessi Nicola, nei termini perentoriamente imposti dalla Normativa Federale violata (artt. 94ter comma 11 NOIF e 8 commi 9, 10 e 15 C.G.S.).

Si osserva inoltre che l'eventuale adempimento non farebbe venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio già abbondantemente scaduto.

Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come appresso.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Bica Francesco, Presidente della A.S.D. Mazara Calcio, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2012 – 2013 e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 199/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. PIETRO CUNDARI (già Presidente)
- 2) A.S.D. LEONZIO 1909.

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 8553/94 pf11-12/GR/mg del 28/05/2012, il Sig. Pietro Cundari, già Presidente della A.S.D. Leonzio 1909 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 3 C.G.S., nonché la Società indicata ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per anni 1 a carico del già Presidente Sig. Pietro Cundari, nonché l'ammenda di € 1.500,00 a carico della Società.

Nessuno si è presentato per le parti deferite che neppure hanno fatto pervenire motivi a discolta.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Risulta inequivocabilmente che il Sig. Pietro Cundari ha a suo tempo segnalato circostanze non veritiere agli organi federali (falsificazione della propria firma) indicando quale probabile responsabile soggetto risultato poi estraneo ai fatti. Risulta altresì per

tabulas che il predetto Sig. Pietro Cundari per ben due volte non si è presentato alla convocazione dinanzi all'inquirente.

Da quanto sopra, non emergendo alcun dubbio in ordine alla responsabilità del predetto, consegue la responsabilità diretta della Società deferita per le violazioni ascritte al suo già Presidente.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo.

P. Q. M.

Dispone applicarsi la sanzione della inibizione per anni 1 a carico del Sig. Pietro Cundari; la sanzione dell'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico della Società A.S.D. Leonzio 1909.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 26 giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento 189/B-01

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Mistral Meeting Club (dal 22/10/2011 cessate tutte le attività)

Sig. Ruffino Giovanni (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1384-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento e considerato che la società ASD Mistral Meeting Club dal 22/10/2011 ha cessate tutte le attività,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ruffino Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amara Aiello Giosuè, Amato Salvatore, Armetta Emanuele, Cocuzza Giuseppe, D'Amico Giovanni, Gelardi Patrizio, Gianbanco Buffa Giuseppe, Marchiano Cristian, Mignano Antonino, Morrione Pietro, Natoli fabio, Piscitelli Luca, Priolo Salvy, Purpura Marco, Talluto Antonio, Vitello Giovanni, tutti tesserati per la società' ASD Mistral Meeting Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-02

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società AS Piano D'Api C5

Sig.ra Grasso Lucia (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Regionale Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1385-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e le memorie difensive inoltrate hanno dimostrato con la relativa documentazione di merito (copia certificati medici) che i calciatori Brischetto Federico, Costanzo Francesco, Pettinato Donato, sono stati sottoposti a regolare visita medica attestante la loro idoneità all'attività sportiva agonistica.

Attestato pertanto che dall'esame della documentazione prodotta dalla società AS Piano D'Api C5, acquisita agli atti, emerge che i calciatori deferiti sono stati sottoposti a regolare visita medica attestante la loro idoneità all'attività sportiva agonistica,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone:

di non doversi procedere nei confronti della società AS Piano D'Api C5, della Sig.ra Grasso Lucia (rappresentante legale all'epoca dei fatti), dei calciatori Brischetto Federico, Costanzo Francesco, Pettinato Donato, tesserati per la società' AS Piano D'Api C5 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza dell'articolo 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-03

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Green Sport (dal 21/10/2011 cessate tutte le attività)
 Sig.ra Battista Santina (rappresentante legale all'epoca dei fatti)
 N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1386 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento e considerato che la società ASD Green Sport dal 21/10/2011 ha cessate tutte le attività,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Battista Santina;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aliffi Giuseppe, Amenta Gianluca, Aparo Domenico, Calafiore Federico, Correnti Alessandro, Gozzo Cesare, Gozzo Micalef, La Rosa Giuseppe, Latina Salvatore, Mazzarella Carmelo, Tine Simone, Valenti Gaetano, Valenti Riccardo, Valenti Salvatore, tutti tesserati per la società' ASD Green Sport Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-04

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Athena

Sig. Amico Giovanni (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1387 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD Athena (€ 20,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Amico Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amoroso Salvatore, Cavallaro Giuseppe, Principato Vincenzo, tutti tesserati per la società ASD Athena all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-05

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Cus Palermo

Sig. Equizzi Ignazio (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1388 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Cus Palermo (€ 20,00 x n.5 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Equizzi Ignazio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cirimina Angelo, Lo Cascio Davide, Milazzo Luca, Panzavecchia Leonardo, Vallone Giuseppe, tutti tesserati per la società ASD Cus Palermo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-06

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Dacca 2000 Aci S.Antonio

Sig. Catalano Giuseppe (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1389 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Dacca 2000 Aci S.Antonio (€ 20,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Catalano Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Falsaperla Simone, Rabuazzo Rosario, Saladino Salvo, Santocono Orazio, tutti tesserati per la società ASD Dacca 2000 Aci S.Antonio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-07

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Harbur Sporting Club

Sig. Papale Francesco (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1390 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 180,00 a carico della società ASD Harbur Sporting Club (€ 20,00 x n.9 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Papale Francesco;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alicata Vincenzo, Ardito Alessandro, Carlentini Graziano, Cicero Gabriele, Corso Paolo, Di Stefano Emiliano, Galati Giordano Alessandro, Gigli Carlo, Vasta Danilo, tutti tesserati per la società ASD Harbur Sporting Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-08

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Nicolosi

Sig. Amari Giovanni (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1391 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società ASD Nicolosi ha inviato memorie difensive allegando certificati medici di alcuni dei calciatori deferiti, così ritenendo di comprovare, almeno per quest'ultimi, la propria estraneità in relazione ai fatti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa dalla società ASD Nicolosi, che emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, in quanto i certificati medici inviati, con la sola esclusione di quello intestato al calciatore Zappalà Alessio rilasciato il 09/10/2010, evidenziano tutti date di rilascio successive al 20/01/2011, così attestando che le visite mediche dei calciatori tesserati erano state effettuate ben oltre l'inizio del campionato di competenza.

Manca pertanto la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante, prima dell'inizio dei campionati ed all'atto del tesseramento, l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali, come sopra indicate, che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Zappalà Alessio e applica:

l'ammenda di € 280,00 a carico della società ASD Nicolosi (€ 20,00 x n.14 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Amari Giovanni;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Edoardo, Asero Vito, De Pasquale Salvatore, Di Guardo Marco, Fichera Giovanni, Laudani Giuseppe, Lombardo Massimo, Marletta Ugo Antonio, Milici Luca, Rapisarda Antonino, Riolo Antonio Mario, Riolo Carmelo, Tomarchio Salvo, Tomaselli Nicolò, tutti tesserati per la società ASD Nicolosi all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-09

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD RC Soccer Club (dal 29/07/2011 ASD Atenea Futsal Agrigento)

Sig. Contino Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1392 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 260,00 a carico della società ASD RC Soccer Club (dal 29/07/2011 ASD Atenea Futsal Agrigento) - (€ 20,00 x n.13 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Contino Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agozzino Sergio, Bacino Lauro Marcello, Di Discordia Francesco, Eccelso Raimondo, Gebbia Vincenzo, Graci Giuseppe, La Mendola Daniele, Lombardo Nicola, Scicolone Rosario, Smiroldi Marco, Tobia Angelo, Turco Danilo, Zambuto Filippo, tutti tesserati per la società' ASD RC Soccer Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 189/B-10

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D.Castelbuonese

Sig. Capuana Fabio (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 03/05/2012 prot.11.1393 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società Pol. D.Castelbuonese (€ 20,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Capuana Fabio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cicero Fabio, Cillufo Antonino, Mazzola Giuseppe, Scialabba Vincenzo, Sferrino Sebastiano, Turrisi Antonino, tutti tesserati per la società Pol. D.Castelbuonese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26/06/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**